



**COMUNE DI PAVIA**

**REGOLAMENTO  
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' DI PAVIA**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 3 luglio 2012

Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 27 febbraio 2018 (art 36)

Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 517 del 28 novembre 2019 (art 18)

Integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 289 del 8 giugno 2023 (ALLEGATO 1B "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale" - Art. 3 bis Sperimentazione armi comuni ad impulsi elettrici)

## SOMMARIO

<b>ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia locale .....	4
Art. 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo .....	5
Art. 4 - Ordinamento strutturale del Corpo.....	5
<b>TITOLO II.....</b>	<b>6</b>
<b>ORGANIZZAZIONE DEL CORPO .....</b>	<b>6</b>
Art. 5 - Dotazione organica e configurazione della Polizia locale.....	6
Art. 6 - Pari opportunità .....	6
Art. 7 - Rapporto gerarchico .....	6
Art. 8 - Responsabilità del Corpo di Polizia locale.....	7
Art. 9 - Coordinamento dell'attività.....	7
Art. 10 - Competenze degli operatori di Polizia locale.....	8
Art. 11 - Attribuzioni e doveri del Comandante .....	8
Art. 12 - Attribuzioni e doveri del vice - Comandante .....	9
Art. 13 - Attribuzione e doveri degli Ufficiali .....	10
Art. 14 - Attribuzioni e competenze degli Agenti istruttori .....	10
Art. 15 - Attribuzioni e compiti degli Agenti.....	11
Art. 16 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo.....	11
Art. 17 - Protezione Civile ed emergenze .....	12
<b>TITOLO III.....</b>	<b>12</b>
<b>ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE .....</b>	<b>12</b>
Art. 18 - Modalità di accesso al Corpo .....	12
Art. 19 - Aggiornamento e formazione del personale di Polizia locale .....	14
<b>TITOLO IV .....</b>	<b>14</b>
<b>UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE.....</b>	<b>14</b>
Art. 20 - Uniforme e gradi di servizio.....	14
Art. 21 - Vestiario, armamento e strumenti di autotutela.....	15
Art. 22 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione .....	15
<b>TITOLO V .....</b>	<b>16</b>
<b>SERVIZI DI POLIZIA LOCALE .....</b>	<b>16</b>
Art. 23 - Finalità generali dei servizi .....	16
Art. 24 - Tipologia dei servizi .....	16
Art. 25 - Servizi esterni.....	16
Art. 26 - Servizi di pronto intervento .....	16
Art. 27 - Servizi interni .....	16
Art. 28 - Obbligo d'intervento e di rapporto .....	17
Art. 29 - Ordine di servizio .....	17
Art. 30 - Obbligo di permanenza in servizio.....	18
Art. 31 - Mobilitazione dei servizi .....	18
Art. 32 - Reperibilità .....	18
Art. 33 - Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza.....	18
Art. 34 - Servizi esterni di supporto e formazione .....	18
Art. 35 - Servizi distaccati e comandi .....	19
Art. 36 - Disciplina dei servizi non essenziali resi dalla Polizia Locale a pagamento per conto terzi.....	19
Art. 37 - Servizi a pagamento .....	21
Art. 38 - Spirito di Corpo e disciplina in servizio .....	21
Art. 39 - Orario e posto di servizio .....	22
Art. 40 - Ferie - Riposi - Permessi .....	22

Art. 41 - Norme disciplinari.....	23
Art. 42 - Casi di assenza dal servizio.....	23
Art. 43 - Accertamenti sanitari.....	23
Art. 44 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo.....	23
Art. 45 - Trattamento economico.....	24
Art. 46 - Difesa in giudizio.....	24
Art. 47 - Ricorrenze e celebrazioni del Corpo.....	24
Art. 48 - Associazionismo.....	24
Art. 49 - Rinvio ad altri Regolamenti ed a disposizioni generali.....	25
Art. 50 - Abrogazioni.....	25
Art. 51 - Rinvio a norme sopravvenute.....	25

## ALLEGATI

ALLEGATO 1A)  
**CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI  
POLIZIA LOCALE**

ALLEGATO 1B)  
**“NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA  
POLIZIA LOCALE”**

Integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 289 del 8/6/23 “Art. 3 bis Sperimentazione armi comuni ad impulsi elettrici”

## TITOLO I

### ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 successive modifiche, disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia locale nell'ambito del territorio comunale e comprende ogni attività di polizia nelle materie di competenza propria dei Comuni nonché quelle comunque delegate da leggi, dagli indirizzi generali di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 23/12.

#### **Art. 2 - Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia locale**

1. Per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale sul territorio è istituito il Corpo di Polizia Locale del Comune di Pavia.
2. L'attività del Corpo di Polizia Locale è finalizzata a svolgere le seguenti funzioni:
  - Polizia amministrativa, intesa quale attività di vigilanza, prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti amministrativi in materia di polizia commerciale, edilizia, sanitaria, urbana, fiscalità locale nonché altre attività di prevenzione, accertamento e repressione previste dalle leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
  - Polizia stradale, intesa come attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, predisposizione ed attuazione di piani di regolazione del traffico e tutela e controllo sull'uso della rete viaria, sicurezza della circolazione stradale;
  - Polizia giudiziaria, intesa come acquisizione di notizie di reati, impedimento che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca degli autori, attività necessarie per assicurare le fonti di prova e raccolta di quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale;
  - Polizia ambientale, intesa come attività volta ai controlli sulle attività inquinanti, gestione dei rifiuti e monitoraggio ambientale, censimento e controlli per la tutela faunistica e del patrimonio ittico- faunistico, eventualmente avvalendosi della collaborazione delle guardie ecologiche volontarie;
  - Ausilio alla Pubblica sicurezza e ordine pubblico, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente autorità, collaborazione e scambio informativo nell'ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato;
  - Sicurezza Urbana, intesa come controllo del territorio e polizia di prossimità per prevenire ed arginare fenomeni di disagio derivanti non solo da violazione di norme ma da forme di degrado ed inciviltà diffusa, mappatura e raccolta dati per fini istituzionali (residenze, censimenti, analisi);
  - Protezione Civile, intesa come primo intervento e soccorso nelle calamità per le competenze comunali in materia, supporto alle organizzazioni di volontariato, assistenza alle comunità coinvolte e impiego di mezzi speciali;

- Compiti di rappresentanza istituzionale e trasversali, intesa come impiego in ricorrenze, feste e picchetti d'onore, rapporti con la cittadinanza e i media, primo soccorso;
  - polizia cinofila, intesa a realizzare un servizio a ulteriore garanzia della sicurezza urbana e del territorio a supporto delle attività nei diversi settori del Corpo di Polizia Locale, prevenzione e controlli antidroga davanti alle scuole e controlli nei parchi cittadini.
3. Al Corpo di Polizia locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche e dell'art. 9 della legge regionale 14 aprile 2003 n. 4 e successive modifiche.)

### **Art. 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo**

1. Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:
  - a) espletano i servizi di Polizia stradale ai sensi di legge;
  - b) esercitano le funzioni indicate dalla legge quadro 65/86 e successive modifiche e dalla legge regionale n. 4 del 2003 e successive modifiche;
  - c) concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
  - d) effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;
  - e) svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo;
  - f) collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali e con gli organismi della Protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato;
2. Il personale della Polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.
3. Fuori dal territorio comunale sono ammesse:
  - a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
  - b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
  - c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

### **Art. 4 - Ordinamento strutturale del Corpo**

1. Il Corpo di Polizia locale è dotato di piena autonomia funzionale e gestionale.
2. L'organizzazione deve garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa del Corpo di Polizia Locale.
3. Nell'ambito della struttura possono essere individuate unità organizzative interne, secondo criteri di razionale suddivisione dei compiti e di flessibilità. Tali unità costituiscono suddivisioni interne di natura non rigida, ma ridefinibili in ragione delle dinamiche d'intervento e delle risorse disponibili.
4. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Corpo determina, con proprio provvedimento, l'articolazione funzionale del Comando.

Analogamente provvede per l'assegnazione del personale alle strutture in cui si articola il Corpo.

5. L'assetto organizzativo è altresì disciplinato dal Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE DEL CORPO**

#### **Art. 5 - Dotazione organica e configurazione della Polizia locale**

1. Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 4 del 2003 e successive modifiche.
2. Le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.
3. La Giunta Comunale stabilisce il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune ed ai flussi della popolazione, all'estensione ed alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale.
4. Il Corpo di Polizia Locale può avvalersi della collaborazione degli Ausiliari del Traffico così come disciplinato dall'art. 17 commi 132 e 133 della Legge n. 127/1997 e successive modificazioni.

#### **Art. 6 - Pari opportunità**

1. Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. E' cura del Comandante del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

#### **Art. 7 - Rapporto gerarchico**

1. Le funzioni del Corpo di Polizia Locale si esplicano secondo rapporti basati sulla regola gerarchica.
2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nello stesso; a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito del concorso o selezione per l'acquisizione del grado medesimo; a parità di merito nella graduatoria, dall'età anagrafica; qualora provenienti mediante mobilità esterna, verrà considerato anche il servizio prestato

presso altri Corpi di Polizia Locale ai fini della determinazione dell'anzianità qualora la provenienza avvenga da realtà simili.

3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini impartiti dal superiore gerarchico salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo allo stesso, dichiarandone le ragioni.
4. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.
5. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.
6. Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori nel rispetto della via gerarchica. Ha altresì diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore il quale ne rilascia ricevuta e provvede immediatamente all'inoltro degli stessi all'organo superiore cui sono diretti.
7. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
8. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.
9. Salvo esplicita autorizzazione o delega nel senso da parte del Comandante, tutte le richieste di intervento degli Uffici Comunali o di altri Enti debbono essere rivolte al Comando. Solo in caso di particolare necessità il personale dipendente può corrispondere direttamente alle richieste, informandone il Comando senza ritardo.

#### **Art. 8 - Responsabilità del Corpo di Polizia locale**

1. Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità di Polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.
2. In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione destinerà agli enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.
3. Il Comandante del Corpo, fermo restando l'autonomia organizzativa ed operativa, risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di Ufficiale di Polizia giudiziaria e nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Sindaco.
5. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

#### **Art. 9 - Coordinamento dell'attività**

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.
2. Le associazioni di volontariato possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con il servizio della Polizia Locale nelle attività di tutela

ambientale, Protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

3. Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla Polizia Locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 della Legge Regionale n. 4 del 2003 e successive modifiche.

### **Art. 10 - Competenze degli operatori di Polizia locale**

1. Gli addetti al servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nelle modalità di principio previste dall'art. 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale, a:
  - a. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la Polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
  - b. svolgere i compiti di Polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
  - c. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
  - d. assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
  - e. prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza;
  - f. svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali;
  - g. svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalla legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di Polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e successive modifiche e al D.Lgs 112/98 e successive modifiche;
  - h. sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
  - i. disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune;
  - j. collaborare allo studio ed alla pianificazione dei provvedimenti di interesse sia viabilistico sia della disciplina del traffico urbano;
  - k. collaborare allo svolgimento dei programmi di educazione stradale ed alla legalità;
  - l. dare esecuzione ad eventuali provvedimenti di Trattamenti Sanitari Obbligatorî adottati dal Sindaco.

### **Art. 11 - Attribuzioni e doveri del Comandante**

1. Il Responsabile del Corpo – Comandante - è il Dirigente del Settore competente.
2. Al Comandante del Corpo competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000 e successive modifiche, e dallo Statuto comunale, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:
  - a. organizzazione del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco;
  - b. predisposizione dell'assetto organizzativo del Corpo e l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in

- conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- c. assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
  - d. elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
  - e. emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
  - f. dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
  - g. curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
  - h. rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
  - i. adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dai regolamenti comunali e dalle leggi;
  - j. relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
  - k. autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio;
3. Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.
  4. Il Comandante potrà delegare al vice - Comandante o altro personale direttivo parte delle funzioni di cui sopra.
  5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
  6. In caso di assenza temporanea, il Comandante è sostituito dal vice - Comandante.

#### **Art. 12 - Attribuzioni e doveri del vice - Comandante**

1. Il vice - Comandante dirige l'organizzazione tecnico - operativa del Corpo, conformemente alle direttive ricevute e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.
2. Egli deve in modo particolare:
  - a. sovrintendere l'attività dei Servizi che gli sono stati affidati. A tal fine coordina gli Ufficiali preposti agli uffici e tutto il personale di settore necessario al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;
  - b. sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
  - c. curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
  - d. disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali nonché emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
  - e. curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;

- f. assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
  - g. svolgere funzioni vicarie di direzione del Corpo in caso di assenza o impedimento del Comandante;
  - h. svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.
3. In caso di assenza del vice - Comandante, l'Ufficiale di turno o, in assenza, altro graduato appositamente individuato, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione alle decisioni urgenti non prorogabili.
  4. In caso di parità di grado le funzioni vengono svolte dal più anziano di servizio presente.

### **Art. 13 - Attribuzione e doveri degli Ufficiali**

1. L'Ufficiale direttivo coadiuva il vice - Comandante per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di Polizia locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati, nonché deve:
  - a. curare l'organizzazione tecnico-operativa del personale assegnato, conformemente alle direttive ricevute, coordinandone l'operato;
  - b. sovrintendere l'attività dell'ufficio cui è preposto, coordinandone il personale assegnato nonché la relativa organizzazione, coerentemente con l'assetto organizzativo del Comando;
  - c. sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale coordinato, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento degli uffici e servizi di competenza, segnalando prontamente ai Responsabili gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dell'attività stessa;
  - d. coadiuvare il vice-Comandante nel controllo del personale, in particolare nell'osservanza della puntualità, della correttezza di comportamento e dell'uniforme;
  - e. svolgere a rotazione il ruolo di Ufficiale di turno, a cui è demandato il controllo dell'esatta esecuzione degli ordini di servizio predisposti ed il controllo di tutto il personale, nonché il coordinamento operativo del personale esterno in caso di assenza dell'Ufficiale preposto, conformemente con le disposizioni ricevute. L'Ufficiale di turno è anche il referente per ogni questione operativa e organizzativa non pianificata. In assenza di superiori gerarchici all'Ufficiale di turno spetta curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
  - f. emanare disposizioni particolareggiate di organizzazione dell'ufficio di appartenenza, nell'ambito delle direttive ricevute e conformemente all'assetto strutturale del Comando, nonché fornire istruzioni normative ed operative al relativo personale;
  - g. presenziare con puntualità alle riunioni di Comando.

### **Art. 14 – Attribuzioni e competenze degli Agenti istruttori**

1. L'Agente istruttore non riveste una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti, se non nell'ambito di responsabilità e compiti specificatamente affidati, compatibilmente alla qualifica rivestita. La nomina di Agente istruttore costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato, valutato secondo i seguenti criteri:
  - anzianità di servizio;

- particolari compiti di responsabilità assegnati;
  - qualità della prestazione svolta.
2. Nell'ambito dei servizi esterni l'Agente istruttore riveste la qualifica di "capo pattuglia", cui sono attribuite responsabilità relative all'esatta esecuzione delle direttive inerenti gli stati e la conservazione in buono stato delle dotazioni di cui è in possesso.

### **Art. 15 - Attribuzioni e compiti degli Agenti**

1. Oltre a quanto specificato nell'art. 10, gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali.
2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.
3. Gli Agenti del servizio di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:
  - a. vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio;
  - b. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
  - c. accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
  - d. prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
  - e. assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
  - f. depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
  - g. disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
  - h. prendere notizia, quali agenti di Polizia giudiziaria, dei reati ed impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
  - i. vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia amministrativa e annonaria, Polizia ambientale ed edilizia;
  - j. impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
  - k. non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le Leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla Legge penale.

### **Art. 16 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo**

1. Il personale della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 8 L.R. 4/2003, non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalle leggi e regolamenti rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- a. pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice penale e successive modifiche;
  - b. agente di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del Codice di procedura penale e successive modifiche, a condizione che sia in servizio ;
  - c. ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del Codice di procedura penale e successive modifiche e della legge quadro n.65/1986 e successive modifiche, riferita al personale responsabile del servizio di polizia locale e gli addetti al coordinamento e al controllo;
  - d. agente di Pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle Forze di Polizia, come precisamente sancito dall'art. 14 della legge regionale. n. 4 del 2003 e successive modifiche. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge quadro n. 65/1986 e successive modifiche a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma e successive modifiche;
  - e. agente di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e dell'art. 13 della legge regionale n. 4 del 2003 e successive modifiche;
  - f. consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
  - g. referente leale e diligente della pubblica Amministrazione locale cui appartiene.
2. Al personale di Polizia Locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al regolamento regionale 14 marzo 2003 n.3 e successive modifiche.

### **Art. 17 - Protezione Civile ed emergenze**

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Corpo, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.
2. Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano esecutivo di gestione, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

## **TITOLO III**

### **ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

#### **Art. 18 - Modalità di accesso al Corpo**

##### **Regolamento per l'accesso agli impieghi**

##### **A) - Limiti di età accesso profilo Agente di Polizia Locale**

1. I limiti di età per gli aspiranti Agenti di Polizia locale sono i seguenti:

MINIMA: non inferiore agli anni 18;

MASSIMA: non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando.

2. Il limite di età è elevato:

a) di un anno per gli aspiranti coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni,

a favore di coloro che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della Legge 24/12/1986, n. 958.

3. Il limite massimo non può comunque superare i quaranta anni in caso di cumulo di benefici.

**B) - Prove di efficienza fisica per il profilo di Agente di Polizia Locale**

1. Gli aspiranti Agenti, una volta superate la prima prova di idoneità e prima della prova orale, previste dal bando di concorso, saranno sottoposti ad una prova di efficienza fisica tra loro diversificate.

2. Per i candidati di sesso maschile sono previste le seguenti attività da eseguirsi in sequenza:

- a) Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 4'35";
- b) Salto in alto di una altezza di 100 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi,
- c) 5 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2'00";

3. Per i candidati di sesso femminile sono previste le seguenti prove da eseguirsi in sequenza:

- a) Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 5'35",
- b) Salto in alto di una altezza di 90 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi,
- c) 2 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2'00";

4. In caso di non superamento anche di una sola delle tre prove previste dai commi precedenti, gli aspiranti rispettivamente di genere maschile o femminile dovranno ripetere l'intero ciclo di prove secondo la sequenza sopra stabilita a distanza di almeno 30 minuti dalla precedente.

5. Nel caso che anche nella seconda sessione l'aspirante non superi anche una sola delle tre prove previste dai commi 2 e 3 (anche se diversa da quella non superata nella prima sessione) sarà dichiarato non idoneo ed escluso dal proseguo del procedimento selettivo.

**C) idoneità psicofisica per il profilo di Agente di Polizia Locale**

1. Gli aspiranti Agenti dovranno presentare idonea condizione psicofisica, che sarà accertata alla conclusione di tutte le prove scritte, orali e di efficienza fisica, dal Medico competente dell'ente, al quale è riservato tale giudizio di idoneità ex d.lgs. 09/04/2008, n. 81, ossia:

- visus naturale non inferiore a 12 decimi complessivi quale somma del visus dei due
- occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede di meno e, nel caso di
- correzioni, fermo restando quanto sopra, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio;
- senso cromatico e luminoso normale;
- funzione uditiva normale;
- assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica, quali la
- magrezza o l'obesità patologica avendo come criterio di riferimento l'indice di massa
- corporea, che dovrà essere ricompreso tra il valore 18 e 30;
- assenza di malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza
- funzionale;
- assenza di disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le
- alterazioni della fonazione);
- assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali;
- non avere dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope;
- assenza di dismetabolismi di grave entità (come il diabete di tipo 1 e le dislipidemie)
- che possono limitare l'impiego nelle mansioni in circostanze particolari;
- assenza di endocrinopatie di rilevanza funzionale con potenziali alterazioni
- comportamentali e cardiovascolari;
- assenza di malattie sistemiche del connettivo (artrite reumatoide, sclerodermia
- etc...);

- assenza di patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti;
- assenza di patologie infettive che siano accompagnate da gravi e persistenti compromissioni organiche funzionali (come la tubercolosi con esiti invalidanti);
- assenza di alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità;
- assenza di patologie cardiovascolari e loro esiti che causino limitazioni funzionali rilevanti;
- assenza di patologie o menomazioni invalidanti dell'apparato muscolo scheletrico e loro esiti che causino limitazioni funzionali rilevanti;

2. Nel caso in cui il giudizio del medico competente ex art 41, comma 6 del d.lgs.

09/04/2008, n. 81 risultasse di non idoneità permanente, l'Amministrazione non procederà alla assunzione per non idoneità psicofisica.

**D) Prove in ordine alla conoscenza del territorio**

1. L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti agenti a verifiche svolte ad accertare la conoscenza del territorio e della toponomastica cittadina.

**Art. 19 - Aggiornamento e formazione del personale di Polizia Locale**

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente e Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art. 39, legge regionale n. 4 del 2003 e successive modifiche) specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.
2. Ai fini della nomina a ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra.
3. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
4. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.
5. L'Amministrazione Comunale favorisce la conoscenza di lingue straniere organizzando corsi di lingua.
6. La conoscenza delle lingue straniere attribuisce la qualifica di "interprete", quando confermato con successivi esami.
7. Tale qualifica costituisce nota di merito per chi la possiede.

**TITOLO IV**

**UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE**

**Art. 20 - Uniforme e gradi di servizio**

1. L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia in applicazione del regolamento regionale n. 4 del 2008 e successive modifiche.
2. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

3. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo che per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante/vice-Comandante o da ufficiale delegato.
4. In casi eccezionali, quando le esigenze di servizio richiedano l'impiego di personale in abiti borghesi e non è possibile attendere l'autorizzazione del Comandante o del Vice-Comandante, l'autorizzazione all'utilizzo di abiti borghesi potrà essere data dall'ufficiale più alto in grado.
5. Tale obbligo non è contemplato per le figure dirigenziali.
6. L'utilizzo dell'uniforme è disciplinato dal codice deontologico professionale.

#### **Art. 21 - Vestiario, armamento e strumenti di autotutela**

1. Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti nel PEG e periodiche determinazioni del Responsabile del servizio.
2. Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.
3. Gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, pistola semiautomatica, assegnata individualmente con provvedimento sindacale.
4. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal "Regolamento Speciale - Norme Concernenti L'Armamento degli Appartenenti alla Polizia Locale" (allegato B) che costituisce parte integrante del presente Regolamento, in ossequio ai principi stabiliti dal decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e successive modifiche.
5. Gli strumenti di autotutela sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone distanziatore (fisso o estensibile) ed hanno scopi esclusivamente difensivi.

#### **Art. 22 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione**

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento regionale n. 8 del 2002 e successive modifiche e n. 4 del 2004.
2. Ogni appartenente al servizio di Polizia Locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso.
3. Per servizi particolari, specificatamente autorizzati dal Comando, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'ente di appartenenza. All'uso di tali mezzi è estesa la copertura assicurativa prevista per la conduzione dei veicoli in dotazione.
4. Gli strumenti, le apparecchiature, le armi vengono date in dotazione individuale od all'ufficio. Chi li ha in consegna, o ne ha la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
5. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.
6. L'Amministrazione provvede ad espletare tutte le procedure necessarie al rilascio della patente di servizio come previsto dal Decreto Interministeriale 11/08/2004 n. 246 ed in ottemperanza all'art. 139 del Codice della Strada.

## **TITOLO V**

### **SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

#### **Art. 23 - Finalità generali dei servizi**

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel Titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

#### **Art. 24 - Tipologia dei servizi**

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati, servizi in bicicletta o con ciclomotore, servizi moto/automontati.
2. L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.
3. I diversi modi di espletamento del servizio di polizia locale hanno la stessa dignità ed importanza.

#### **Art. 25 - Servizi esterni**

1. Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti di protezione personale a tutela degli infortuni di cui è in possesso.
2. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando.
3. Il personale, al momento di uscire dal Comando, deve comunicare alla centrale operativa il veicolo eventualmente utilizzato, la radio e la finalità del servizio, se non già predisposto nell'ordine di servizio giornaliero.
4. Il personale munito di radio deve mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando, dare la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso, nonché segnalare gli stati di servizio predisposti sugli apparecchi portatili e veicolari.

#### **Art. 26 - Servizi di pronto intervento**

1. I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti.
2. Il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

#### **Art. 27 - Servizi interni**

1. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.

2. Ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.
3. Il personale del Corpo assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno, quando necessita, su disposizione del Comandante, Vice-Comandante o Ufficiale di turno.

### **Art. 28 - Obbligo d'intervento e di rapporto**

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Nel caso l'ordine verbale sia in contrasto con l'ordine di servizio predisposto dal Comando, dovrà esserne data notizia alla centrale operativa.
4. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
5. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.
6. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.
7. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
8. Tutti gli Agenti in servizio esterno, redigono, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli interventi effettuati, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici.

### **Art. 29 - Ordine di servizio**

1. Il Comandante dispone gli ordini di servizio, di massima almeno 48 ore prima dello svolgimento del servizio stesso, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.
3. Modifiche all'ordine di servizio di cui al comma 1 possono essere introdotte solo dal Comandante/vice-Comandante o da Ufficiali appositamente delegati.
4. Eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al personale interessato a cura dell'ufficiale di turno.

### **Art. 30 - Obbligo di permanenza in servizio**

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
2. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
  - a. al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
  - b. in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
  - c. in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto.
3. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

### **Art. 31 - Mobilitazione dei servizi**

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la disponibilità nelle ore libere; in tali circostanze il Comandante può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

### **Art. 32 – Reperibilità**

1. Per le aree di pronto intervento individuate dal Comune, può essere istituito per gli appartenenti al Corpo il servizio di pronta reperibilità.
2. il personale in turno di reperibilità ha diritto alla corresponsione della relativa indennità, secondo le norme previste nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
3. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

### **Art. 33 - Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza**

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della legge quadro 65/86 e successive modifiche, nonché nei casi di cui all'articolo successivo.

### **Art. 34 - Servizi esterni di supporto e formazione**

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le Amministrazioni interessate formalizzato attraverso specifica determinazione del Responsabile del Corpo, svolgere le proprie funzioni

presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto. Gli operatori di Polizia potranno svolgere anche attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale. Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 35 - Servizi distaccati e comandi**

1. Il distacco o comando dell'appartenente del Corpo presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo precedente.
2. Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri Settori dell'Amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Comandante e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 – punto 2 – della legge 65/86 e successive modifiche.

### **Art. 36 - Disciplina dei servizi non essenziali resi dalla Polizia Locale a pagamento per conto terzi**

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, potranno essere svolti da parte del personale del Comando servizi richiesti anche da privati. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio d'istituto.

#### **2. C 1 principi generali**

La presente disciplina riguarda le prestazioni a pagamento rese dal Corpo di Polizia Locale su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) o quando si rendano necessari a seguito dello svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio comunale.

#### **C 2- Prestazioni a pagamento**

I servizi di Polizia Stradale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta da parte di privati, nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe previste nella delibera prestazioni a domanda ). Dette tariffe saranno aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale, contestualmente alla variazione del costo del lavoro straordinario del personale. I seguenti servizi di carattere privato possono essere effettuati sulle aree soggette alla disciplina del Codice della Strada a richiesta sia di Enti che di persone fisiche, previo pagamento:

*a) servizi diretti a disciplinare il traffico:*

- in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino particolare affluenza di veicoli; Allegato A) modifica all'art. 36 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale

- in caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedono modifiche anche temporanee alla viabilità;
- b) servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive, escluse quelle indicate al punto 3 c. 2).

### **C 3 – Prestazioni escluse**

a) *Sono escluse:*

- le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 C.C.N.L. 19.9.2002  
Regioni – Enti Locali;
- le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già disciplinati da apposita normativa;
- le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- le prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti.

b) *inoltre sono escluse:*

- manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
- manifestazioni religiose;
- eventi sportivi di rilevante interesse pubblico;
- eventi ed attività sportiva organizzata dal MIUR – Ufficio Scolastico per la Lombardia
- altri eventi non compresi nei precedenti, verso cui l'Amministrazione Comunale abbia espressamente riconosciuto uno specifico interesse pubblico. Il patrocinio non si parifica negli effetti al suddetto riconoscimento.
- Eventi per i quali sia necessario garantire servizi di sicurezza urbana a tutela della pubblica e privata incolumità a seguito di intervento di commissioni comunali o provinciali per gli spettacoli.

### **C 4 – Domanda del richiedente**

I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale soggette a pagamento, sono tenuti ad inoltrare la domanda al Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione.

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello dovrà essere specificato:

- il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
- le generalità del richiedente complete con Codice fiscale o Partita Iva;
- le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
- la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
- indicazione generale dei servizi necessari.

### **C 5 – Istruttoria della domanda**

Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Comandante del Corpo di Polizia Locale valuta l'ammissione della richiesta, i servizi necessari per assicurare l'idoneo svolgimento dell'evento, e in caso di ammissibilità ne quantifica i costi. Il Comandante valutata la complessità della manifestazione o dell'attività privata e il suo impatto sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione determinerà il numero necessario di operatori, la loro qualifica, gli orari di impiego e i mezzi con i quali il servizio andrà svolto.

### **C 6 – Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento**

I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi sono stabiliti da apposita nota, essi compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresi gli oneri a carico dell'Ente, nonché l'uso ed il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio.

### **C 7 – Criteri di impiego del personale**

L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

- i servizi a favore di privati vengono svolti esclusivamente fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro straordinario, purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo dipendente non superi l'orario del turno di lavoro ordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego e comunque massimo 5 ore.
- adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale.
- le risorse impiegate per il pagamento delle ore di straordinario prestate dagli operatori di Polizia Locale non verranno conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell'Ente.

### **C 8 – Divieti**

E' vietato erogare prestazioni senza il preventivo versamento.

Nessuna ulteriore remunerazione è dovuta al personale.

## **Art. 37 - Servizi a pagamento**

1. La Giunta comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe.

## **TITOLO VI NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 38 - Spirito di Corpo e disciplina in servizio**

1. Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e la storia del Corpo di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti al massimo rispetto reciproco ed alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.
3. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento e quelle previste dal Codice deontologico professionale allegato.
4. Fermi restando gli obblighi derivanti dal Codice penale e dal Codice di procedura Penale, per la qualifica di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono

considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni d'emergenza di cui all'art. 30.

5. È vietato variare la foggia dell'uniforme e portare qualunque oggetto che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.

### **Art. 39 - Orario e posto di servizio**

1. Gli appartenenti al Corpo in servizio devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.
2. Salvo casi d'urgenza ogni variazione, rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficiale di turno.
3. L'uscita dal Comando deve avvenire entro dieci minuti dall'inizio del turno ed il rientro dai servizi esterni, salvo particolari autorizzazioni dell'Ufficiale di turno, è ammesso non prima di dieci minuti precedenti il termine del servizio. Il termine anticipato del turno di servizio deve essere preventivamente autorizzato dal Comando e solo in casi di necessità non programmabili può essere autorizzato dall'Ufficiale di turno. In tal caso la richiesta, salvo urgenze, dovrà essere formulata ad inizio turno. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

### **Art. 40 - Ferie - Riposi - Permessi**

1. In materia di ferie, riposi e permessi si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
2. La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali. La richiesta di ferie, riposo o permesso deve avvenire di norma entro il giorno di lunedì della settimana precedente a quella cui si riferisce. Le richieste presentate oltre tale termine devono contenere la motivazione del ritardo e devono essere espressamente autorizzate dal Comandante o suo delegato. In particolari periodi dell'anno, quali il periodo di Natale, Pasqua ed i mesi di luglio e agosto, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla programmazione di Comando. Il numero di personale assente per ferie o riposi non potrà superare, salvo eccezioni particolari, il 30% del personale in organico.
3. Il personale che per ragioni di salute ritenga di non essere in condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve darne immediata notizia al fine di non pregiudicare l'efficacia dei servizi, nonché presentare l'eventuale certificato medico da cui risulti la prognosi, secondo le modalità previste nelle disposizioni contrattuali vigenti.

## **TITOLO VII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE**

### **Art. 41 - Norme disciplinari**

1. Salvo quanto già previsto in materia di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ogni inottemperanza alla disciplina prevista dal presente Regolamento (comprensivo degli allegati di cui all'articolo successivo) costituisce responsabilità disciplinare ed è sanzionata a norma delle vigenti disposizioni.

### **Art. 42 - Casi di assenza dal servizio**

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso alla centrale operativa del Comando.
2. Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

### **Art. 43 - Accertamenti sanitari**

1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata.
2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.
3. Per le infermità non dipendenti da cause di servizio, il dirigente di Settore propone il cambio di profilo professionale ed il dipendente è assegnato ai servizi interni o ad altro Settore dell'ente, tenuto conto dei criteri di mobilità interna di cui al vigente "regolamento per l'accesso agli impieghi".
4. Il Medico competente, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., definisce il programma di sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi risultanti dai relativi Documenti di valutazione rischi.

### **Art. 44 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo**

1. Gli appartenenti al Corpo che si sono distinti per atti di particolare merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati con:
  - a. elogio scritto del Comandante;
  - b. encomio del Sindaco;
  - c. proposta di ricompensa al valore civile da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.
2. L'elogio scritto del Comandante viene conferito, come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che per attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa e capacità professionali, consegue apprezzabili risultati nei compiti d'istituto.
3. L'encomio del Sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un

contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

4. Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore da lui delegato nonché alla Regione i dipendenti che hanno maturato i requisiti per la concessione delle decorazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 3 della deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2000 n. VII/2395 e successive modifiche nonché i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza per il conferimento della "Croce per meriti speciali" di cui all'art. 6 della predetta deliberazione.
5. Tutte le segnalazioni, gli elogi, gli encomi e le ricompense al valore civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

#### **Art. 45 - Trattamento economico**

1. In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione comunale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della legge 65/86, nonché ogni altra indennità prevista nei vigenti contratti di lavoro. Al personale comandato in servizio di Ordine Pubblico compete la relativa indennità prevista dall'art. 10, comma 3, del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 e successive modifiche, così come specificato nella circolare n. 333.A/GD del 4 maggio 2003 del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica sicurezza e successive modifiche.

#### **Art. 46 - Difesa in giudizio**

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esercizio o causa delle loro funzioni, sono difesi con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo rivalsa in caso di soccombenza.

### **TITOLO VIII NORME FINALI**

#### **Art. 47**

#### **Ricorrenze e celebrazioni del Corpo**

1. La ricorrenza della fondazione del Corpo può essere celebrata negli anniversari più significativi con una cerimonia civile.

#### **Art. 48 - Associazionismo**

È data facoltà agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali.

#### **Art. 49 - Rinvio ad altri Regolamenti ed a disposizioni generali**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, agli appartenenti al Corpo si applica la normativa contenuta nei Regolamenti in vigore del Comune di Pavia.
2. Al presente Regolamento sono allegati il “Codice Deontologico di Comportamento per il Personale di Polizia Locale” (allegato A) ed il “Regolamento Speciale Norme Concernenti l’Armamento degli Appartenenti alla Polizia Locale” (allegato B) che costituiscono parte integrante dello stesso.

#### **Art. 50 - Abrogazioni**

1. Con l’approvazione del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 2 dicembre 2010.

#### **Art. 51 - Rinvio a norme sopravvenute**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o contrattuali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

**CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO  
PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE**

**Art. 1 - Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme**

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro, avere cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione comunale.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando. È tassativamente vietata durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili e, per il personale maschile, l'uso di orecchini. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati da personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

**Art. 2 - Veicoli ed apparecchiature in dotazione**

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Il conducente dei veicoli, a parità di grado, svolge le funzioni di "capo-pattuglia", con responsabilità inerenti il buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia, nonché l'obbligo di trasmettere alla centrale gli "stati" di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

Le incombenze suddette spettano al superiore gerarchico, quando presente o all'Agente istruttore.

L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

**Art. 3 - Tessera e distintivi di servizio**

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco aventi le caratteristiche previste dal regolamento regionale 14 marzo 2003 n. 3.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica.

Essa:

- deve essere conservata con cura;
- deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile. Al personale della Polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da

portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di Polizia stradale (paletta).

L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto.

Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

#### **Art. 4 - Rapporti interni al Corpo**

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

#### **Art. 5 - Norme generali di comportamento**

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

Deve usare la lingua italiana e rivolgersi ai cittadini facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato della Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.

In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

Durante il servizio, il personale di polizia locale non deve:

- accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
- allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona od itinerario assegnato, o abbandonare comunque il servizio fissato, senza averne avuto l'assenso del Comando;
- occuparsi dei propri affari ed interessi;
- fermarsi a leggere giornali .

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio numero di matricola quando richiesto. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:

- portare involucri voluminosi;
- consumare bevande alcoliche o superalcoliche;
- utilizzare ombrelli;
- sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio;
- intrattenersi in attività ludiche di qualsivoglia natura.

## **Art. 6 - Saluto**

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici è un dovere per gli appartenenti al Corpo in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.

Tra uguali di grado il saluto reciproco è un atto di cortesia, altresì, è forma di cortesia il saluto verso gli Ufficiali, ed Agenti di Polizia Locale di Amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.

Il saluto è dovuto ai simboli ed alle autorità seguenti:

- al SS sacramento;
- alla Bandiera Nazionale;
- al Gonfalone della Città ed a quelli dei Comuni decorati con Medaglia d'Oro al Valor Militare e Civile;
- al Capo dello Stato ed ai capi di Stato esteri;
- Al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati;
- Al capo del Governo, ai Ministri e personalità cui sono dovuti gli onori;
- Al Sindaco e Assessori;
- Alle Autorità Civili, Giudiziarie, Militari e Religiose Regionali, Provinciali e Comunali.

### *Saluto da fermo a capo coperto*

Il saluto si esegue portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.

### *Saluto da fermo a capo scoperto*

Il saluto si esegue senza particolari formalità, analogamente lo si effettua senza formalità quando si indossano gli abiti civili.

Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano.

## **Art. 7 - Rapporti esterni**

Le relazioni con gli organi di informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato.

Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività d'istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione ed il Corpo.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.

In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.

E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

### **Art. 8 - Violazione del Codice deontologico**

La violazione del codice deontologico di comportamento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo le modalità ed i criteri indicati nel vigente regolamento di disciplina.

**"NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI  
APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"**

**Art. 1**

**Campo di applicazione– Disposizioni generali**

Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, e del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145, Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati, previo il superamento di specifici accertamenti sanitari, dell'arma d'ordinanza.

Gli operatori dotati di arma d'ordinanza svolgono tutti i servizi con l'arma in dotazione. L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

**Art. 2**

**Numero delle armi in dotazione**

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al corpo di Polizia Locale, tale provvedimento, come quello che ne modifica il numero, è comunicato al Prefetto.

Il numero complessivo delle armi in dotazione, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui agli artt. 6 e 7.

Il Comandante denuncia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

**Art. 3**

**Tipo delle armi in dotazione**

L'arma in dotazione, agli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico in calibro 9 x 21 mm. sia per il personale maschile che per il personale femminile.

Il modello viene scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.

Per i servizi di rappresentanza, scorta al gonfalone comunale o alla Bandiera della Repubblica e per tutte le cerimonie, qualsiasi natura esse abbiano, gli operatori di cui all'art. 1 inquadrati nei drappelli o formalmente presenzianti in cerimonia sostituiscono l'arma di dotazione di servizio con la sciabola, così come stabilito dalla Legge Regione Lombardia n. 4/2003.

La sciabola dovrà rispondere alle caratteristiche previste nel capitolato regionale per la categoria di appartenenza dell'operatore.

Se non assegnate in via continuativa con provvedimento del Comandante, dette sciabole sono detenute all'interno dell'armeria ovvero custodite in altro luogo sicuro e chiuso a chiave all'interno del Comando.

### **Strumenti di autotutela e presidi tattici difensivi diversi dalle armi**

In conformità alla normativa regionale (L.R. 14 aprile 2003 nr. 4 e R. R. 13 luglio 2004 nr. 3), gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale quali giubbotto antiproiettile, spray irritante, bastone distanziatore estensibile. Tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.

Il porto degli strumenti di autotutela è disposto dal Comandante per specifici servizi che li facciano ritenere necessari.

Le modalità di utilizzo è definito con idoneo atto del Comandante.

Gli addetti alla Polizia Locale sono altresì muniti di bracciali di contenimento (manette e/o fascette) usati per impedire la fuga di persone arrestate o fermate.

Quando si fa uso dei bracciali di contenimento deve essere evitata ogni forma di spettacolarità tenendo sempre presente la dignità comunque dovuta alla persona.

L'assegnazione e l'impiego di presidi difensivi diversi dalle manette (o fascette) è subordinato allo svolgimento di uno specifico corso di addestramento al loro uso.

### **Art. 3 bis**

#### **Sperimentazione armi comuni ad impulsi elettrici**

1. In applicazioni delle previsioni dell'art. 19 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il Corpo della Polizia Locale di Pavia è autorizzato a dotare, in via sperimentale e per sei mesi, n. 2 operatori per turno di servizio aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di un'arma comune ad impulsi elettrici.
2. Le armi comuni ad impulsi elettrici costituiscono dotazione di reparto.
3. La sperimentazione avrà inizio alla conclusione del periodo formativo del personale interessato e sarà formalmente comunicata al Sindaco e al Prefetto dal Comandante del Corpo.
4. La sperimentazione avrà luogo secondo le linee guida contenute nella deliberazione di approvazione del presente articolo nonché secondo ogni altra indicazione derivante dall'accordo sancito in Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997 n. 281.

#### **Art. 4**

### **Servizi svolti con armi**

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità d'agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- Tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati, in abiti civili),
- Tutti i servizi interni che possono comunque ipotizzare l'esigenza di pronto impiego a supporto di servizi o interventi esterni per emergenze o fatti non prevedibili;
- Servizi svolti su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- Servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
- Servizi di supporto ad altre Forze di Polizia, comandati a termine di legge salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità.;
- Servizi di vigilanza e protezione della Casa comunale e della o delle sedi degli uffici del Corpo e degli immobili o altro patrimonio di proprietà comunale;
- Servizi di vigilanza dell'armeria del corpo;
- Servizi notturni;
- Servizi di pronto intervento;
- Servizi di scorta.
- Altri casi su disposizione del Comandante del Corpo.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 Marzo 1987, n. 145.

Nella tessera di servizio di cui all'art. 20 del Regolamento del Servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

#### **Art. 5**

### **Assegnazione dell'arma**

1. L'arma di servizio è assegnata agli appartenenti al Corpo:

- a) cui è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto di Pavia;
- b) che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998 e successive integrazioni;
- c) che abbiano superato il corso di addestramento al tiro e di maneggio con conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi.

2. A tutti gli appartenenti al Corpo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto e soggetto a revisione annuale, è assegnata l'arma in via continuativa.

3. Il provvedimento di assegnazione dell'arma deve essere indicato sull'apposito tesserino personale di riconoscimento, quest'ultimo deve riportare anche il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il proprio tesserino.

4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio e viceversa, ancorché fuori del comune di appartenenza.

5. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante all'uopo richiede l'esibizione, entro un congruo termine, di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi, nonché

idonea attestazione circa il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge. All'esito il medesimo adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui all'articolo successivo.

### **Art. 6** **Ritiro cautelare dell'arma**

1. Il Comandante o in caso di urgenza il consegnatario di armeria ed in sua assenza il sub consegnatario, ovvero, in caso di indifferibilità ed urgenza, il Vice Comandante o altro ufficiale, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione all'assegnatario quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

2. Il Comandante dispone altresì il ritiro cautelare dell'arma quando l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi non abbia provveduto entro il termine assegnato.

3. Il Comandante dispone con proprio provvedimento motivato il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.

### **Art. 7** **Riconsegna dell'arma**

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario di armeria o al sub consegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- all'atto del cambiamento di profilo professionale.
- quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
- nelle ipotesi di cui all'articolo 6;
- quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
- quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio di cui al successivo art. 23.
- tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

### **Art. 8** **Servizi esplicati senz'arma**

Gli appartenenti al Corpo cui non sia stata ancora assegnata l'arma, o sia stata per qualsiasi ragione ritirata, non possono essere adibiti ai servizi notturni esterni o di pronto intervento.

## **Art. 9**

### **Modalità di porto dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n.145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti al Corpo che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma con caricatore inserito pieno, senza colpo in canna, nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva pieno.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile.
4. Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. Con provvedimento motivato del Comandante possono essere esonerati dal porto dell'arma gli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore, ovvero nei casi nei quali le peculiarità del servizio consiglino la non ostentazione della medesima.
6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione, nè possono essere alterate le caratteristiche delle stesse o delle munizioni.
7. Il Comandante può autorizzare il personale che svolge prevalentemente o temporaneamente servizio interno, ad esclusione dei servizi di piantone e di guardia, a non portare l'arma nella fondina esterna anche se indossa l'uniforme e può autorizzare il personale in servizio interno a non portare l'arma, con obbligo di tenerla comunque in pronta disponibilità.
8. E' vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
9. E' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

## **Art. 10**

### **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti, di massima, senza arma; tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 agosto 1987, n.145, agli appartenenti al Corpo cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

## **Art. 11**

### **Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima, senza armi.
2. Il Sindaco, o il Dirigente il Corpo o servizio di Polizia Locale del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può tuttavia richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente o tutto il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso delle qualità di

agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ed ai fini della sicurezza personale.

3. Le operazioni di polizia di cui all'art. 4, comma 4), lett. b) della legge 7 marzo 1986, n.65, i servizi derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati dagli appartenenti al Corpo di in possesso della qualifica di agente di P.S. al di fuori del territorio di appartenenza, sono svolti con l'arma in dotazione.

4. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo sopra indicati, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente regolamento.

5. Il Comandante, nei casi previsti dall'art. 10 e dai precedenti commi, comunica al Prefetto di Pavia ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, il tipo di servizio prestato e la presumibile durata della missione.

## **Art. 12**

### **Prelevamento e deposito dell'arma**

1. L'arma è prelevata in armeria presso il consegnatario o sub consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro di cui al successivo art.19.

2. Fuori dei casi di cui all'art. 7, l'appartenente al Corpo che non intende portare l'arma presso la propria residenza o il domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero, sotto la sua responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi, nelle apposite cassette di sicurezza assegnate personalmente ed ubicate presso le sedi del Corpo.

3. In caso di prevedibile assenza dal servizio superiore a giorni 45 continuativi, il consegnatario ha facoltà di richiedere il deposito provvisorio dell'arma nell'armeria limitatamente al periodo di assenza.

## **Art. 13**

### **Doveri dell'assegnatario**

1. L'appartenente al Corpo cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:

1.1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;

1.2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

1.3. segnalare immediatamente al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;

1.4. presentare al consegnatario o al sub consegnatario l'arma, dietro ogni loro specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;

1.5. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

1.6. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

2. L'assegnatario dell'arma, deve in particolare:

2.1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;

2.2. in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di

ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;

2.3. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;

2.4. tenere l'arma durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante;

2.5. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;

2.6. salvo quanto previsto al precedente punto 1.4, non consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero permetterne il maneggio;

2.7. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma.

2.8. fare immediata denuncia all'autorità di P.S. in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno.

2.9. comunicare tempestivamente al Comandante ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.

#### **Art. 14**

##### **Istituzione e caratteristiche dell'armeria**

1. Le armi in dotazione e il relativo munizionamento sono custodite in apposito locale nel quale è istituita l'armeria del Corpo ai sensi Art. 12 comma 4 del D.M.I. 145/87

2. L'istituzione dell'armeria è comunicata al Prefetto ed al Questore.

3. La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Comandante ed è comunicato al Prefetto ed al Questore.

4. L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Comando del Corpo in modo tale da consentirne il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate a grate metalliche e di sicurezza; essa deve disporre di serrature di sicurezza agli accessi e di congegno di allarme.

5. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.

6. Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.

#### **Art. 15**

##### **Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi**

1. Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave, con chiusura del tipo a cassaforte e con serratura di sicurezza o a combinazione.

2. Le munizioni sono conservate in distinti armadi metallici di analoghe caratteristiche.

3. Durante le ore di servizio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario e dal sub consegnatario, se presenti.

4. Fuori dell'orario di servizio dei medesimi, le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.

5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria.

6. Nell'armeria, salvo diversa e motivata scelta del Comandante ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 e ferma restando l'osservanza delle dovute misure di sicurezza, sono depositate

e custodite le sciabole di cui può dotarsi il Corpo, i presidi tattici difensivi assimilabili alle armi, compreso le bombolette di spray irritante, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità, di cui può essere dotato il personale a norma dell'art. 4.

7. L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

#### **Art. 16**

#### **Consegnatario e sub consegnatario di armeria**

Il Comandante nomina il consegnatario di armeria, che è responsabile della tenuta e gestione dell'armeria, dell'armamento e del munizionamento in deposito, nonché un sub consegnatario che coadiuva il consegnatario e gli subentra in caso di impedimento osservandone le direttive.

#### **Art. 17**

#### **Doveri del consegnatario e sub consegnatario di armeria**

1. Il consegnatario ed il sub consegnatario di armeria svolgono il loro compito con l'osservanza del presente regolamento e delle disposizioni contenute nel D.M. 4 marzo 1987, n.145.

2. Essi in particolare curano con la massima diligenza:

2.1. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, delle chiavi a loro consegnate;

2.2. la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;

2.3. la tenuta dei registri e della documentazione;

2.4. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.

3. I medesimi collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

4. Il consegnatario ed il sub consegnatario devono informare tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della loro attività.

#### **Art. 18**

#### **Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**

1. L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Comandante, al consegnatario e al sub consegnatario di armeria.

2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario o sub consegnatario di armeria.

3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21.

## **Art. 19**

### **Registri obbligatori**

1. Il responsabile di armeria deve curare la tenuta dei seguenti registri:
  - 1.1. registro di carico e scarico, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, provenienza, destinazione;
  - 1.2. registro di prelevamento e versamento, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione;
  - 1.3. registro delle riparazioni contenente data di consegna dell'arma per la riparazione, marca, tipo e numero di matricola, difetto lamentato, ditta esecutrice del trasporto, luogo di destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di riconsegna dell'arma riparata nonché i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi;
  - 1.4. registro delle ispezioni da parte del Comandante o di chi ne fa le veci.
2. Le pagine del registro di cui al punto 1.1. del presente articolo, a cura del responsabile di armeria, devono essere preventivamente numerate e vidimate dal Questore, mentre quelle dei registri di cui ai punti 1.2., 1.3. ed 1.4. sono numerate e vistate dal Comandante il Corpo.
3. Su detti registri non possono farsi cancellazioni o abrasioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
4. La tenuta dei suddetti registri può essere effettuata anche su supporto informatico con l'osservanza delle garanzie di sicurezza in materia.

## **Art. 20**

### **Prescrizioni per la sicurezza**

1. Nell'armeria, nel locale antistante e nei luoghi predisposti per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza, in particolare:
  - 1.1. le armi devono essere prelevate e versate scariche;
  - 1.2. le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo sicuro ed idoneo allo scopo, appositamente individuato con specifico provvedimento ed in condizioni di assoluta sicurezza, tali da garantire l'incolumità propria e altrui.
2. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di segnalazione dell'assegnatario, il consegnatario o sub consegnatario, previa accurata verifica, ne ravvisino la necessità e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. La sostituzione avviene a cura del consegnatario o sub consegnatario.
3. Il consegnatario e/o il sub consegnatario, per i fini di cui al comma precedente, effettuano comunque scrupolosi controlli a scadenza periodica.
4. Le munizioni in dotazione al Corpo custodite negli appositi armadi, sono sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di verifica periodica o straordinaria, il consegnatario e/o il sub consegnatario ne ravvisino la necessità.
5. Le munizioni sostituite possono essere utilizzate nei tiri di addestramento solamente se a seguito di un'accurata verifica del consegnatario di armeria si presentino in condizioni tali da poter essere utilizzate senza alcun pericolo per l'utilizzatore; in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito Italiano.

## **Art. 21**

### **Scarico armi**

1. Lo scarico dell'arma, quando questa non viene portata o deve essere depositata, ovvero, allorquando per motivi di servizio durante il porto della medesima si sia reso necessario incamerare un colpo, deve essere effettuato utilizzando gli appositi dispositivi di scarico armi di cui è dotato il Corpo.
2. Il dispositivo per lo scarico dell'arma deve essere collocato in luogo sicuro ed idoneo allo scopo, delimitato da pareti in muratura di adeguato spessore e consistenza, separato dai locali adibiti ad ufficio e dal locale armeria, in osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
3. Il consegnatario di armeria, o in caso di suo impedimento il sub consegnatario, avranno cura di verificare periodicamente che gli avvisi di sicurezza e di uso e manutenzione, installati a corredo del dispositivo di scarico, siano mantenuti nella dovuta efficienza.
4. L'assegnatario dell'arma, durante le operazioni di scarico della medesima, deve adottare ogni accorgimento utile ed opportuno ai fini della sicurezza propria ed altrui ed in particolare è tenuto ad osservare scrupolosamente le procedure rese note dal Comandante con apposite disposizioni operative.
5. L'arma deve essere deposta separata dal caricatore e dalla fondina.

## **Art. 22**

### **Controlli e sorveglianza**

1. Il consegnatario e/o sub consegnatario, svolgono costanti controlli dell'armeria, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. Il consegnatario e/o sub consegnatario svolgono costanti controlli dei dispositivi di scarico armi di cui si è dotato il Corpo per verificarne lo stato d'uso e l'efficienza.
3. L'esito dei controlli è riportato sull'apposito registro delle ispezioni.
4. Dovrà essere predisposta un'adeguata sorveglianza all'esterno dell'armeria per verificare costantemente le condizioni delle porte d'accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e per ispezionare l'interno dell'armeria attraverso apposito spioncino o finestrella della porta d'accesso.
5. Il personale incaricato dovrà intervenire in caso di attivazione dell'allarme e dovrà relazionare ogni volta che saranno notate anomalie o novità di rilievo.
6. Il Comandante dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

## **Art. 23**

### **Addestramento al tiro obbligatorio**

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine, anche nel quadro dei programmi di addestramento e formazione professionale, possono essere stipulate apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.
3. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

4. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualifica d'agente di P.S., al tiro a segno nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.

5. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Comandante, anche su segnalazione del consegnatario e/o del sub consegnatario, può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale ovvero per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sono comunicati al Prefetto.

#### **Art. 24**

#### **Addestramento al tiro facoltativo**

1. Gli appartenenti al Corpo, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di P.S. ed assegnatari di arma in via continuativa, di recarsi al poligono di cui al comma 3, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio.

2. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori orario di lavoro.

#### **Art. 25**

#### **Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 22 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli appartenenti al Corpo, muniti del tesserino di riconoscimento di cui al presente regolamento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il Prefetto competente per territorio, cui la disposizione di servizio è comunicata dal Comandante, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

#### **Art. 26**

#### **Norme di rinvio e finali**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme o allegato regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n° 65, del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, del D.M. 18 agosto 1989, n° 341, della legge 18 aprile 1975, n° 110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, delle Leggi e Regolamenti emanati in merito dalla Regione nonché ogni altra disposizione vigente che regoli la materia.

#### **Art. 27**

#### **Violazione delle norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale**

Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.